

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

POSTE ITALIANE S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa 190 - 00144, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585; Partita I.V.A. 01114601006, Capitale Sociale € 1.306.110.000,00 i.v.; rappresentata dal Dott. Giuseppe Lasco, in qualità di Condirettore Generale di Poste Italiane S.p.A., domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito, per brevità, denominata anche **“Poste”**).

E

AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA - A.C.I. con sede in Roma, Via Marsala,8 – 00185, Partita I.V.A. 00907501001, rappresentato dal dott. Gerardo Capozza in qualità di Segretario Generale di ACI, domiciliato per la carica presso la sede legale dello stesso (di seguito, per brevità, denominato anche **“ACI”**)

di seguito Poste e ACI potranno essere, congiuntamente, denominate anche le **“Parti”** e ciascuna, singolarmente, anche la **“Parte”**

PREMESSO CHE

- Poste, quale fornitore del servizio postale universale opera nel settore della corrispondenza e della logistica nonché nel settore dei servizi finanziari ed assicurativi, anche tramite le società del Gruppo rappresentando un punto di riferimento nello sviluppo dei servizi per il cittadino;
- Poste, presente in maniera capillare sull'intero territorio nazionale anche attraverso un'articolata rete di sportelli postali, ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sulla multimedialità e sull'integrazione di sportelli fisici e sportelli virtuali - al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi;
- Per detti motivi Poste – disponendo, peraltro, di un insieme complesso di infrastrutture tecnologicamente avanzate in grado di gestire, tra l'altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al **“sistema-paese”** – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l'offerta di servizi integrati a valore aggiunto;

- Poste, anche ai fini dell'erogazione del servizio postale universale sull'intero territorio nazionale, si avvale di oltre 35.000 veicoli utilizzati quotidianamente da proprio personale sia in ambito urbano che extraurbano;
- E' interesse primario di Poste assicurare il corretto utilizzo del proprio parco auto ed il costante aggiornamento del personale ad esso preposto;
- ACI è l'ente pubblico non economico (ai sensi della Legge 70/75) che, a norma di Statuto, si occupa di rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.
- A tal fine, ACI: a) studia problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo; b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione; d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie; g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo;
- In particolare, ACI svolge attività di studio dei problemi connessi allo sviluppo della mobilità ed alla sicurezza stradale, presta assistenza informativa e multicanale, finalizzata alla funzionalità dei trasporti e alla sicurezza stradale e svolge attività ed iniziative per favorire l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli al fine di promuovere la cultura della sicurezza stradale anche attraverso i centri di "guida sicura".
- ACI ha una rete territoriale, formata da oltre 100 Automobile Club territoriali ed oltre 1.400 delegazioni, che presidia il territorio nazionale e che fa della sua presenza capillare un valore aggiunto notevole per la vicinanza ai propri iscritti e per il raggiungimento della quasi totalità degli automobilisti italiani;

- Poste ha chiesto ad ACI l'avvio di una esplorazione e valutazione congiunta di ambiti di collaborazione che possano portare ad un rafforzamento dell'azione sociale ed istituzionale di entrambe le parti;
- conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo di Intesa (d'ora innanzi, il "**Protocollo**") onde favorire i predetti obiettivi ed in particolare allo scopo di individuare il perimetro delle aree di collaborazione (d'ora innanzi, le "**Aree di Collaborazione**"), come di seguito individuate, oggetto di studio e approfondimento in merito alle quali instaurare un'eventuale futura collaborazione.

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed hanno valore di patto.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del Protocollo le Parti intendono avviare una collaborazione per l'esplorazione e l'eventuale implementazione di progetti/iniziative congiunte basate sulle specifiche competenze e *capabilities* sviluppate dalle stesse.

2.2 La collaborazione avviata ai sensi del Protocollo ha carattere di studio, ricerca e indirizzo operativo e non è, pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa eventuali e futuri ambiti di collaborazione. Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo, ma nessuna sarà ritenuta responsabile verso l'altra Parte nell'eventualità che le Parti non riescano a conseguire gli obiettivi prefissati ed a sottoscrivere eventuali futuri accordi.

2.3 Fermo quanto previsto nel Protocollo, le Parti si riservano di eseguire parte o la totalità dei servizi che saranno individuati anche avvalendosi di Società partecipate o controllate.

2.4 Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra Parte.

Art. 3 - Aree di Collaborazione

3.1 Le Parti individueranno congiuntamente le Aree di Collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire le strategie e gli obiettivi di cui in premessa, utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti.

3.2 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano le seguenti Aree di Collaborazione:

- Campagne di comunicazione condivise, con particolare focus su educazione e sicurezza stradale;
- Organizzazione di corsi e/o stage e/o giornate di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale e/o sulla guida sicura;
- Previsione di benefit e di agevolazioni in favore dell'utenza e del personale delle Parti e, con specifico riferimento all'ACI, dei propri associati.

3.3 Le Aree di Collaborazione sopra identificate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti, posto che le Parti potranno nell'ambito dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 7, provvedere a modificarle e/o integrarle in qualunque momento, ridefinendo così il perimetro della collaborazione in funzione dei servizi che verranno eventualmente individuati in relazione a specifiche esigenze.

Art. 4 - Accordi

4.1 Al fine di perseguire, al meglio, le finalità oggetto del Protocollo, le Parti approfondiranno le tematiche relative a ciascuna delle Aree di Collaborazione di cui al precedente articolo 3.

A completamento degli approfondimenti di ciascuna Area di Collaborazione, verrà valutata l'opportunità di sottoscrivere successivi accordi (di seguito "**Accordi**"), anche direttamente con le articolazioni territoriali e con le Società del Gruppo ACI e/o con le Società del Gruppo Poste Italiane, nei quali sarà definito il dettaglio delle attività da realizzare relativamente a ciascuna Area di Collaborazione.

4.2 Eccetto quanto previsto dagli articoli 5 (Riservatezza) e 9 (Comunicati al Pubblico), con la sottoscrizione del presente Protocollo, nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte.

Art. 5 - Riservatezza

5.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle

pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.

Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatale dall'altra Parte in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna:

- a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessale dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;
- a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessale dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini ed analisi relative all'oggetto del Protocollo;
- a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto del Protocollo.

5.2 I suddetti obblighi resteranno validi per ulteriori tre anni dopo il venir meno del presente Protocollo per qualsivoglia ragione.

Art. 6 - Durata e Recesso

6.1 Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione e per i 2 (due) anni successivi.

Entro la data di scadenza le Parti verificheranno l'opportunità di prorogare per iscritto la durata, anche alla luce delle prospettive e dei risultati conseguiti.

6.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo - parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento, senza oneri e spese o corrispettivi - dandone comunicazione scritta all'altra Parte, agli indirizzi di cui al successivo art. 10, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione in una o più delle Aree di Collaborazione.

6.3 Nei casi previsti nei precedenti commi del presente articolo, residueranno in capo alle Parti gli obblighi di cui all'articolo 5 per i successivi tre anni.

Art. 7 - Costituzione ed Obiettivi dei Gruppi di Lavoro

7.1 Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione, di cui al Protocollo ed al fine di conseguire gli obiettivi oggetto dello stesso, anche in ordine all'individuazione definitiva delle Aree di Collaborazione che dovrà essere effettuata con atto scritto e sottoscritto dai partecipanti ai Gruppi di Lavoro, le Parti costituiranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, specifici **"Gruppi di Lavoro"**, sulla base delle priorità condivise, che potranno - di volta in volta - delegare membri supplenti in loro assenza. Tra i membri del gruppo di lavoro, le Parti, di comune accordo, nomineranno un soggetto con funzione di coordinatore.

Ciascun Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza periodica ed ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo ritenesse opportuno e/o necessario.

I rappresentanti di ciascuna Parte potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno in relazione all'oggetto di ciascuna riunione, la partecipazione anche di ulteriori soggetti competenti, ivi inclusi i rappresentanti delle articolazioni territoriali di ACI nonché delle Società dei rispettivi Gruppi, dandone tempestiva comunicazione ai rappresentanti dell'altra Parte. Gli eventuali costi generati dalla presenza di tali soggetti saranno interamente sopportati dalla Parte che ne ha richiesto la presenza alla riunione.

7.2 Ciascun Gruppo di Lavoro avrà, fra gli altri, il compito specifico, una volta individuate definitivamente le Aree di Collaborazione, di:

- approfondire le tematiche tecniche, organizzative, legali ed operative connesse alla implementazione dell'iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati;
- indicare altresì gli eventuali vincoli tecnici e legali esistenti;
- definire il possibile sviluppo della cooperazione in termini di attività, tempi, prodotti finiti e risorse;
- identificare i servizi che potranno essere erogati;
- definire piani e norme di attuazione per l'eventuale implementazione dei servizi che potranno essere affidati;
- individuare le occasioni di collaborazione, di concordare progetti per migliorare la qualità dei servizi già offerti congiuntamente o disgiuntamente dalle parti, di condividere un eventuale piano di comunicazione e di realizzare economie di scala.

7.3 Ciascun Gruppo di Lavoro, entro 30 giorni dalla sua costituzione, provvederà a formalizzare un documento contenente il dettaglio del lavoro effettuato per ciascuna Area di Collaborazione.

Art. 8 - Modifiche

8.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente Protocollo dovrà avvenire esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 9 - Comunicati al Pubblico

9.1 Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo al Protocollo se non con il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 10 - Comunicazioni

10.1 Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e inviata all'altra Parte, tramite PEC, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:

Per Poste	Per ACI
Alla c.a. Dott. Giuseppe Lasco	Alla c.a Dott. Gerardo Capozza
e-mail: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]
PEC: [REDACTED]	PEC : [REDACTED]
Tel [REDACTED]	Tel: [REDACTED]
	Alla c.a Dott. Vincenzo Leanza
	e-mail: [REDACTED]
	direzioneeducazionestradalemobilitatur
	ismo@pec.aci.it
	Tel. 0649982288

Art. 11 - Rapporti tra le Parti

11.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuna nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.

11.2 E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

Art. 12 - Legge applicabile e Foro competente

12.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 13 - Codice etico e Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001

13.1 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto sopra citato, non ammettendo né intraprendendo alcuna forma di corruzione, e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

13.2 Poste, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di essersi dotata del Modello di Organizzazione, del Codice Etico, nonché della Politica Integrata del Gruppo, disponibili sul sito www.posteitaliane.it, di cui ACI ha preso visione. ACI, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di essersi dotata del Codice Etico, pubblicato sul sito www.aci.it, di cui Poste ha preso visione.

13.3 L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del comma precedente comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Protocollo e legittimerà le Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 14 - Clausole finali

14.1 Il presente Protocollo è redatto in due copie originali.

14.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono

espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Roma, 6/10/2010

Poste Italiane S.p.A.

Il Condirettore Generale

Dott. Giuseppe Lasco



AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA - A.C.I.

Il Segretario Generale

Dott. Gerardo Capozza

